REGOLAMENTO (CEE) N. 000/86 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1986

recante modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, del regolamento (CEE) n. 1469/70 che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento è determinante per lo scatto delle procedure previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1576/86 (2) in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1469/70 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1031/84 (5), ha fissato le percentuali e i quantitativi di tabacco presi in consegna dagli organismi d'intervento nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento determina l'applicazione degli strumenti di controllo del mercato del tabacco;

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, a partire dal raccolto 1986, le varietà coltivate in questi due paesi vengono ad aggiungersi all'elenco delle varietà di tabacco coltivate nella Comunità; che è pertanto necessario fissare anche per le nuove varietà, secondo gli stessi criteri già utilizzati per le fissazioni precedenti, le percentuali e i quantitativi di tabacco presi in consegna dagli organismi d'intervento, il cui superamento determina l'applicazione degli strumenti di controllo del mercato del tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1469/70 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicable in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1986

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 62.
(4) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.
(5) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 36.

ALLEGATO

Percentuali e quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70

Numero d'ordine	Varietà	Percentuale (%)	Quantità (in t)
1	Badischer Geudertheimer e ibridi derivati	15	550
2	Badischer Burley E e ibridi derivati	15	460
3	Virgin D	15	100
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	15	4 100
5	Nijkerk		
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati		
7	Bright	15	2 700
8	Burley I	15	5 200
9	Maryland	15	190
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	15	960
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	15	1 100
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	15	30
13	Xanti-Yakà	15	920
14	a) Perustitza b) Samsun	15	840
15	Erzegovina e varietà simili	15	740
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	15	20
17	Basmas	15	2 050
18	Katerini e varietà simili	15	1 330
19	a) Kaba Koulak classico b) Elassona	15	2 450
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi 1	15	970
21	Myrodata Agrinion	15	600
22	Zichnomyrodata	15	120
23	Tsebelia	15	1 900
24	Mavra	15	750
25	Burley GR	15	2 360

Numero d'ordine	Varietà	Percentuale (%)	Quantità (in t)
26	Virginia GR	15	10
27	Santa Fé	15	70
28	Burley Ferm.	15	2 400
29	Havana ESP	15	80
30	Round Scafati	15	20
31	Virginia ESP	15	660
32	Burley ESP	15	430
33	Virginia PORT	15	230
34	Burley PORT	15	38